



**Comunicato Ufficiale**  
N. 198

**Del**  
2 marzo 2020

## **A) RISULTATI DI GARE**

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

### **SERIE A TIM**

#### **Gare del 29 febbraio - 1 marzo 2020 – Settima giornata ritorno**

Cagliari-Roma 3-4  
Lazio-Bologna 2-0  
Lecce-Atalanta 2-7  
Napoli-Torino 2-1

## **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 70**

### **SERIE A TIM**

#### **Gare del 29 febbraio - 1 marzo 2020 – Settima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

## Gara Soc. LECCE – Soc. ATALANTA

### *Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS, a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.51 odierne;

in merito alla condotta del calciatore **Giulio Donati** (Soc. **Lecce**) consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 16° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, nei termini descritti dalla Procura federale, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

**P.Q.M.**

delibera di sanzionare il calciatore **Giulio Donati** (Soc. **Lecce**) con la squalifica per **una giornata effettiva di gara.**

\* \* \* \* \*

### **a) SOCIETA'**

#### *Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società **Cagliari e Lecce** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**BANI Mattia** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

**GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao** (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**SANTANDER MERELES Federico Javier** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**SCHOUTEN Jerdy** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### AMMONIZIONE

#### SECONDA SANZIONE

**UNDER Cengiz** (Roma)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

**PELLEGRINI Luca** (Cagliari)

#### AMMONIZIONE

#### OTTAVA SANZIONE

**RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo** (Torino)

SETTIMA SANZIONE

**ANSALDI Cristian Daniel** (Torino)

**HATEBOER Hans** (Atalanta)

**LARANGEIRA Danilo** (Bologna)

SESTA SANZIONE

**LUCIONI Fabio** (Lecce)

**RADU Stefanel Daniel** (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**KLUIVERT Justin** (Roma)

**PALOMINO Jose Luis** (Atalanta)

**SANTON Davide** (Roma)

**SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo** (Cagliari)

**ZAZA Simone** (Torino)

TERZA SANZIONE

**MARQUES LOUREIRO Allan** (Napoli)

SECONDA SANZIONE

**SAPONARA Riccardo** (Lecce)

PRIMA SANZIONE

**RAGATZU Daniele** (Cagliari)

**VILLAR DEL FRAILE Gonzalo** (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**LOPEZ SABATA Pau** (Roma)

**c) ALLENATORI**

**ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI  
€ 5.000,00

**CARVALHO CAMPOS Nuno Alexandre** (Roma): per avere, al termine della gara, urlato ripetutamente al Quarto Ufficiale in maniera irrispettosa e inepitica nella sua lingua madre, accompagnando il tutto con un gesto delle braccia.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MARZO 2020

IL PRESIDENTE  
*Paolo Dal Pino*